**ACCESSO CIVICO***(Anno 2014)*

***Accesso Civico***

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che il Comune  ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente.

L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.  
  
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.

La richiesta di accesso civico può essere presentata:

-  tramite posta elettronica all'indirizzo : segreteria.piscinas@tiscali.it

-  tramite posta elettronica certificata all’indirizzo :protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it

-  tramite posta ordinaria

tramite fax al n. 0781/964754 (NB: non utilizzabile per richieste provenienti Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.L. 69/2013)

|  |
| --- |
| ***iI procedimento*** |

Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del settore/servizio competente per materia. Questi, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.piscinas.ci.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente e al Responsabile della Trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della Trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

|  |
| --- |
| ***Ritardo o mancata risposta*** |

Nel caso in cui il Responsabile del settore/servizio competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.comune.piscinas.ci.it  quanto richiesto, e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della Trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

|  |
| --- |
| ***Tutela dell'accesso civico*** |

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

|  |
| --- |
| ***Titolare del potere sostitutivo*** |

Ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, nonché del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Comunale :

Dr. -\_\_\_\_\_\_\_\_